AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINO

ORIGINALE ☐

COPIA ☐

IL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n. 1739 **del** 11-12-2018

PUBBLICAZIONE

Dichiarazione di conformità del trattamento dei dati ex D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.

Premesso che il D.l.vo196/2003 e ss.mm.ii. contiene principi e prescrizioni per il trattamento dei dati personali, anche con riferimento alla loro "diffusione", il Proponente la presente deliberazione dichiara di aver valutato la rispondenza del testo, compreso degli eventuali allegati, destinato alla diffusione per il mezzo dell'Albo Pretorio alle suddette prescrizioni e ne dispone la pubblicazione nei modi di legge.

(firma del Proponente)

OGGETTO: Adozione Regolamento Videosorveglianza

ATTESTATO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno:
12 DIC. 2018

ai sensi dell'art.124 c.1 D.L.vo 267/2000, per giorni 15

Il Responsabile Ufficio Delibere e Determine

DICHIARAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE:

il presente atto trova capienza di spesa all'autorizzazione :
n . del
n . del
n . del

In presenza di fattura di importo superiore a € 5.000,00, prima dell'emissione del relativo mandato di pagamento l'UOC Contabilità Generale effettuerà il controllo tramite l'Agenzia delle Entrate.

Il Direttore U.O.C Contabilità Generale

☒ Il presente provvedimento è reso immediatamente esecutivo.

IL DIRETTORE GENERALE

Dr.ssa Maria Morgante

PROPOSTA DI DELIBERA

Oggetto: Adozione Regolamento Videosorveglianza

La Dott.ssa Alessandra Antocicco in qualità di Responsabile dell'U.O.S.D. Rapporti con Organi e Organismi Aziendali

VISTI:

- **Codice Penale** articoli dal 318 a 322;
- **Legge 20 maggio 1970, n. 300** "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento";
- **D.Lgs 30/06/2003 n. 196** "Codice in materia di protezione dei dati personali", come da ultimo modificato dal **D. Lgs 101/2018**;
- **Provvedimento del Garante** per la Protezione dei dati personali adottato il **08/04/2010** "Provvedimento Generale sulla Videosorveglianza" (G.U. n. 99 del 29.04.2010);
- **Legge 10 dicembre 2014, n. 183** "Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonchè in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro";
- **D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151** "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della *legge 10 dicembre 2014, n. 183*";
- **D.Lgs. 24 settembre 2016, n. 185** "Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell'*articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183*";
- **Regolamento UE 2016/679 del 27.04.2016** "Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (di seguito Regolamento);
- **Nota Ispettorato** del Lavoro n. 299 del 28 novembre 2017
- **Circolare Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) n. 5 del 19 febbraio 2018**, avente ad oggetto "*indicazioni operative sull'installazione e utilizzazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo ai sensi dell'art. 4 della legge n. 300/1970.*",
- **Delibere e provvedimenti aziendali** in materia di privacy.

DATO ATTO che la configurazione dell'Azienda rende opportuno procedere alla definizione di un regolamento diretto a disciplinare l'utilizzo di un sistema aziendale di videosorveglianza, nel quale vengano indicati, tra l'altro, i principi e le finalità perseguite, le modalità di funzionamento delle apparecchiature, le modalità di accesso alle videoriprese e di conservazione delle immagini, nel rispetto dei diritti di chiunque venga coinvolto nel trattamento dei dati personali, con particolare riferimento alla riservatezza e alla dignità delle persone fisiche in osservanza della vigente normativa in materia di privacy sopra richiamata;

RILEVATO che nel trattamento di tali dati personali devono essere rispettati, in particolare, i principi di cui all'art. 4 della Legge n. 300/1970 e ss.mm.ii., relativamente al controllo a distanza dell'attività dei lavoratori;

PRESO ATTO che il testo del "Regolamento videosorveglianza" predisposto dalla proponente UOSD, unitamente al Responsabile Protezione Dati (RPD) aziendale, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, è stato sottoposto all'approvazione delle OO.SS. della

Dirigenza e del Comparto del personale dipendente, nonché alle OO.SS. del personale non strutturato, che lo hanno approvato nell'incontro del 07.12.2018;

RITENUTO, altresì, necessario che tutte le strutture aziendali interessate, ciascuna per quanto di competenza, a seguito dell'adozione del presente Regolamento, adottino i provvedimenti conseguenti, secondo le modalità e le procedure ivi indicate;

RITENUTO necessario procedere all'adozione del presente Regolamento e della relativa modulistica;

DATO ATTO CHE:

- tutta la documentazione originale a supporto del presente atto e' depositata e custodita presso l'U.O.C. proponente;
- la presente delibera non comporta oneri di spesa;

DICHIARATA la regolarità giuridico amministrativa della presente proposta di provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nel rispetto delle proprie competenze, funzioni e responsabilità;

Tutto ciò premesso, argomentato ed attestato, il sottoscritto Direttore

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE

l'adozione del presente provvedimento e, nello specifico :

1. **di approvare** il Regolamento aziendale sulla videosorveglianza nel testo proposto e approvato dalle OO.SS., allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. **di procedere**, a seguito dell'approvazione del Regolamento, a porre in essere, a cura di tutte le strutture aziendali interessate, ciascuna per quanto di competenza, i provvedimenti conseguenti, secondo le modalità e le procedure ivi indicate;
3. **di dare atto** che la presente deliberazione non comporta oneri di spesa;
4. **di dare mandato** alla pubblicazione del presente Regolamento sul sito aziendale alla sezione "Privacy"ai fini della massima trasparenza ed accessibilità;
5. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente esecutivo
6. **di trasmettere** il presente atto al Collegio Sindacale, come per legge, al Responsabile Anticorruzione, alla Commissione sito aziendale, a tutte le strutture aziendali.

Responsabile U.O.S.D. Rapporti con Organi e Organismi aziendali
Dr.ssa Alessandra Antosicco

IL DIRETTORE GENERALE

dell'Azienda Sanitaria Locale Avellino, Dott.ssa Maria Morgante, nominato con D.G.R.C. n. 427 del 27/07/2016 e immesso nelle funzioni con D.P.G.R.C. n.179 del 01/08/2016, coadiuvato dal Direttore Sanitario, Dr.ssa Emilia Anna Vozzella, ha adottato la seguente delibera:

Vista

la suesposta proposta del Responsabile dell'U.O.S.D. Rapporti con Organi e Organismi aziendali avente ad oggetto: Adozione Regolamento Videosorveglianza

Preso atto

- dell'espressa dichiarazione di regolarità giuridico amministrativa resa dal Responsabile dell'U.O.S.D. Rapporti con Organi e Organismi aziendali, a seguito della istruttoria dallo stesso effettuata e come dallo stesso attestato ed articolato;
- di tutto quanto riportato nella proposta di delibera ;

Ritenuto

Di prendere atto, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, della suesposta proposta resa dal dal Responsabile dell'U.O.S.D. Rapporti con Organi e Organismi aziendali e sulla scorta ed in conformità della stessa ;

Con il parere favorevole reso, alla luce di tutto quanto sopra riportato ed attestato, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo con la sottoscrizione della presente proposta di provvedimento;

Il Direttore Amministrativo
Dott. Ferdinando Memoli

Il Direttore Sanitario
Dr.ssa Emilia Anna Vozzella

DELIBERA

di prendere atto, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, della suesposta proposta resa dal Responsabile dell'U.O.S.D Rapporti con gli Organi e Organismi Aziendali e sulla scorta ed in conformità della stessa:

1. **di approvare** il Regolamento aziendale sulla videosorveglianza nel testo proposto e approvato dalle OO.SS., allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. **di procedere**, a seguito dell'approvazione del Regolamento, a porre in essere, a cura di tutte le strutture aziendali interessate, ciascuna per quanto di competenza, i provvedimenti conseguenti, secondo le modalità e le procedure ivi indicate;
3. **di dare atto** che la presente deliberazione non comporta oneri di spesa;
4. **di dare mandato** alla pubblicazione del presente Regolamento sul sito aziendale alla sezione "Privacy"ai fini della massima trasparenza ed accessibilità;
5. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente esecutivo
6. **di trasmettere** il presente atto al Collegio Sindacale, come per legge, al Responsabile Anticorruzione, alla Commissione sito aziendale, a tutte le strutture aziendali.

Il Direttore Generale
Dr.ssa Maria Morgante

ALLEGATO 2

Regolamento Videosorveglianza

Versione 00 dicembre 2018

INDICE

TITOLO I – Normativa e Definizioni ..... pag. 3

ART. 1 – Normativa di riferimento ..... pag. 3
ART. 2 – Definizioni specifiche ..... pag. 3

TITOLO II – Principi ..... pag. 4

ART. 3 – Principi generali ..... pag. 4
ART. 4 – Principi di liceità e correttezza..... pag. 4
ART. 5 – Principio di trasparenza ..... pag. 4
ART. 6 – Principio di limitazione della finalità dei dati ..... pag. 4
ART. 7 – Principio di minimizzazione dei dati..... pag. 5
ART. 8 – Principio di proporzionalità..... pag. 5
ART. 9 – Principi di integrità e riservatezza ..... pag. 5

TITOLO III – Soggetti ..... pag. 6

ART. 10 – Titolare ..... pag. 6
ART. 11 – Responsabile Protezione Dati ..... pag. 6
ART. 12 – Autorizzati ..... pag. 6
ART.13 – Responsabile del trattamento ..... pag. 6

TITOLO IV – Modalità ..... pag. 7

ART. 14 – Risoluzione angolatura e panoramica delle riprese..... pag. 7
ART. 15 – *Informativa e cartelli* ..... pag. 7
ART. 16 – Videosorveglianza senza registrazione (Videocontrollo) ..... pag. 8
ART. 17 – Videocitofoni ..... pag. 8
ART. 18 – Videosorveglianza con registrazione delle immagini ..... pag. 8

TITOLO V - Misure di sicurezza e gestione dei supporti ..... pag. 8

ART. 19 – Conservazione delle registrazioni..... pag. 8
ART. 20 – Centrali di videocontrollo e/o Videosorveglianza – Accesso ..... pag. 9

TITOLO VI - Disciplina su settori specifici ..... pag. 9

ART. 21 – Luoghi di lavoro ..... pag. 9
ART. 22 – *Ospedali e Luoghi di Cura* ..... pag. 10

TITOLO VII – Diritti degli Interessati ..... pag. 11

ART. 23 – Diritti degli interessati ..... pag. 11

TITOLO VIII – Istallazione nuovi sistemi ..... pag. 12

ART. 24 – Modalità di richiesta di nuovi sistemi di videosorveglianza/videoripresa ..... pag. 12
ART. 25 – Partecipazione sindacale ..... pag. 13
ART. 26 – Disposizioni finali ..... pag. 13

Allegato 1 - Modello semplificato Informativa Videosorveglianza senza registrazione (Videocontrollo)
Allegato 2 - Modello semplificato Informativa Videosorveglianza con registrazione
Allegato 3 - Modello semplificato Informativa Videosorveglianza con registrazione e collegamento alle Forze dell'Ordine
Allegato 4 - Informativa generale
Allegato 5 – Modello richiesta installazione nuovo impianto

TITOLO I – Normativa e Definizioni

ART. 1
Normativa di riferimento

- **Codice Penale** articoli dal 318 a 322;
- **Legge 20 maggio 1970, n. 300** "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento";
- **D.Lgs 30/06/2003 n. 196** "Codice in materia di protezione dei dati personali", come da ultimo modificato dal **D. Lgs 101/2018**;
- **Provvedimento del Garante** per la Protezione dei dati personali adottato il **08/04/2010** "Provvedimento Generale sulla Videosorveglianza" (G.U. n. 99 del 29.04.2010);
- **Legge 10 dicembre 2014, n. 183** "Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonchè in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro";
- **D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151** "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della *legge 10 dicembre 2014, n. 183*";
- **D.Lgs. 24 settembre 2016, n. 185** "Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell'*articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183*";
- **Regolamento UE 2016/679 del 27.04.2016** "Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (di seguito Regolamento);
- **Nota Ispettorato** del Lavoro n. 299 del 28 novembre 2017
- **Circolare Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) n. 5 del 19 febbraio 2018**, avente ad oggetto "*indicazioni operative sull'installazione e utilizzazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo ai sensi dell'art. 4 della legge n. 300/1970.*",
- **Delibere e provvedimenti aziendali** in materia di privacy.

ART. 2
Definizioni specifiche

Videocontrollo: sistema o dispositivo che permette la visione unicamente in tempo reale di aree o zone delimitate;
Videosorveglianza: sistema o dispositivo che permette la visione e la registrazione su supporti singoli, abbinati ad altre fonti o conservati in banche di dati di immagini di aree o zone delimitate;
Videocitofoni: sistema o dispositivo installato in corrispondenza di campanelli o citofoni per finalità di controllo dei visitatori che si accingono ad entrare;
Centrale di Video controllo: sistema centrale dove sono convogliate ed eventualmente registrate tutte le riprese effettuate dai dispositivi periferici.

TITOLO II – Principi

ART. 3
Principi generali.

1. Il trattamento dei dati personali derivante dall'installazione di sistemi di rilevazione delle immagini deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati personali, anche delle altre disposizioni dell'ordinamento civile e penale applicabili, comprese le vigenti norme in materia di controllo a distanza dei lavoratori (cfr. art.114 del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., art. 4 Legge n. 300/1970, come modificato dai D.Lgs nn. 151/2015 e n. 185/2016);
2. L'ASL AV si impegna a garantire un livello elevato di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali nonché della dignità degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali effettuato mediante l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza.

ART. 4
Principio di liceità e correttezza

1. Il trattamento dei dati personali (immagini), attraverso sistemi di videosorveglianza e/o di videocontrollo, è effettuato ricorrendo almeno una delle condizioni di liceità indicate dal Regolamento UE (artt. 6 e 9) ed avviene nel rispetto di tutte le vigenti normative di cui al precedente articolo 3.
2. La ASL effettua il trattamento per **scopi** determinati ed espliciti:
a) per il perseguimento delle proprie funzioni istituzionali riguardanti finalità di diagnosi, assistenza e terapia sanitaria (es. reparti di rianimazione, salute mentale, etc);
b) per il perseguimento di un legittimo interesse, costituito da:
- miglioramento della sicurezza delle persone all'interno degli ambienti di lavoro;
- tutela del patrimonio aziendale pubblico (luoghi, beni).

ART. 5
Principio di trasparenza

1. La ASL deve indicare in maniera trasparente le modalità con cui i dati sono raccolti ed utilizzati. Tali informazioni devono essere facilmente accessibili e comprensibili.
2. L'informativa è fornita, agli interessati utilizzando
- il modello semplificato di informativa "minima" predisposto dal Garante per la Protezione dei dati personali (finalizzato a segnalare in maniera immediata l'esistenza dell'impianto di videosorveglianza, con registrazione o meno delle immagini, la finalità e il titolare);
- un'informativa completa, cui è previsto il rinvio, (contenente tutte le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento).

3. L'informativa deve essere visibile da parte degli interessati e facilmente conoscibile. Per un dettaglio si rinvia al successivo articolo 15 del presente regolamento e agli allegati 1, 2, 3 e 4.

ART. 6
Principio di limitazione della finalità

1. La ASL utilizza i dati per le specifiche finalità indicate nell'art. 4. Le finalità perseguite sono comunicate dal Titolare del trattamento nella specifica informativa relativa al trattamento dei dati (immagini) di impianti di videosorveglianza e/o videocontrollo (v. art. 15).
2. Le aree aziendali che, generalmente, possono essere sottoposte a controllo video sono:

- ✓ Aree di degenza critica in cui è necessario che il personale sanitario tenga sotto controllo video i pazienti per la loro tutela in quanto non direttamente visibili dalle postazioni di lavoro;
- ✓ Aree perimetrali per fini di tutela del patrimonio;
- ✓ Aree e punti strategici per l'azienda (quali ad esempio: archivi di documentazione cartacea od iconografica, laboratori, ecc.);
- ✓ Aree con la finalità di tutela dell'utenza e degli operatori da possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti e atti vandalici;
- ✓ Aree di snodo e di elevata affluenza dell'utenza (ad esempio zona pronto soccorso, ecc.) per rilevare eventuali situazioni di pericolo a protezione delle persone, della proprietà e del patrimonio aziendale;
- ✓ Aree in cui si vuole rilevare situazioni di pericolo, sempre nel rispetto della L. 300/70 (ad es. locali di irraggiamento sacche, locali di congelamento, laboratori di tossicologia, ecc.....).

ART. 7
Principio di minimizzazione dei dati

1. Il trattamento dei dati attraverso sistemi di videosorveglianza e/o video controllo è effettuato riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, curando la scelta ed il posizionamento delle telecamere e dei relativi coni di ripresa.
2. Il sistema degli impianti di videosorveglianza e/o videocontrollo, conseguentemente, è conformato in modo da conservare le immagini, in modo sicuro, per il tempo minimo necessario a perseguire la finalità dichiarata.
3. L'installazione delle videocamere nei luoghi di lavoro avviene previo accordo con le R.S.U. aziendali e le OO.SS. e, in assenza, previa autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro.

ART. 8
Principio di proporzionalità.

1. L'installazione di un sistema di videosorveglianza e/o videocontrollo sarà proporzionato all'effettivo grado di rischio presente nell'area.
2. L'installazione di nuovi impianti avverrà attraverso le modalità previste dal successivo Titolo VIII.
3. Va limitata rigorosamente la **"registrazione"** quando è sufficiente installare un sistema a circuito chiuso di sola visione delle immagini.

ART. 9
Principio di integrità e riservatezza

1. I dati vengono trattati adottando le misure tecniche ed organizzative che assicurino un adeguato livello di sicurezza. Tali misure devono essere idonee a proteggere i dati stessi da trattamenti non autorizzati o illeciti, dalla loro perdita, distruzione o danno accidentale, al fine di garantire la massima tutela dei diritti degli interessati.
2. La sicurezza dei dati, in base ai concetti di privacy "by design" e "by default" introdotti dal Regolamento, diventa essa stessa un principio cardine del trattamento, dal momento che viene prevista dal Titolare sin dal momento della progettazione dei sistemi di videosorveglianza. Pertanto la scelta dei luoghi, della posizione delle telecamere, nonché della configurazione del software utilizzato, sono progettate, per singolo impianto, nel rispetto del massimo grado di sicurezza possibile.

TITOLO III – Soggetti

ART. 10
Titolare

1. Il titolare del trattamento dati è la ASL Avellino, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, il Direttore Generale.

ART. 11
Responsabile Protezione Dati

1. Il Responsabile della Protezione dei dati è la persona designata dal Direttore Generale, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679, i cui dati di contatto sono presenti sul sito web aziendale.

ART. 12
Autorizzati

1. Gli autorizzati al trattamento dei dati (immagini) relativi all'attività di videosorveglianza sono quelli di cui alla delibera n. 814/2018 e/o Responsabili (esterni) nominati dal Titolare, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679. Sono soggetti che, con diversi livelli di abilitazione nel trattamento, per esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.
2. Per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione di compiti.
4. Gli stessi effettuano il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni in materia e delle proprie istruzioni.
5. Sono autorizzati al trattamento:
   - i Direttori/Responsabili delle strutture aziendali (ex Responsabili) nell'ambito delle quali insistono impianti di Videosorveglianza e/o Videocontrollo: sono tutti autorizzati al relativo trattamento dei dati con il massimo livello di abilitazione e/o i Direttori/Responsabili cui istituzionalmente afferisce il trattamento della videosorveglianza nella sua generalità;
   - le persone fisiche (ex incaricati) assegnate alla UO istituzionalmente competente al trattamento dei dati della videosorveglianza o alla struttura ove insiste l'impianto, secondo l'ambito del trattamento consentito (visione, registrazione, conservazione, comunicazione, distruzione, manutenzione …);
   - eventuale/i Responsabile/i (esterno) e suoi autorizzati.
6. Le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo dai suddetti autorizzati che operano sotto la diretta autorità del Titolare o del Responsabile Esterno, attenendosi alle istruzioni impartite, secondo il proprio profilo di autorizzazione, che indica il trattamento consentito.

ART.13
Responsabile del Trattamento

1. L'utilizzo di personale esterno per la gestione e/o la manutenzione dei sistemi di Videosorveglianza e/o Videocontrollo segue le norme relative alla nomina quali Responsabili (esterni) del trattamento, di cui all'art 28 del Regolamento UE 2016/679. Con lo stesso sarà

sottoscritto apposito Accordo di Nomina a Responsabile Esterno, che disciplinerà le modalità di trattamento.
2. Il manutentore e/o il gestore dell'impianto di video sorveglianza e di videocontrollo dovrà produrre e consegnare all'Azienda un documento che descriva l'intervento effettuato che ne attesti la conformità alle vigenti regole in materia di privacy.

TITOLO IV – Modalità.

ART. 14
Risoluzione angolatura e panoramica delle riprese

1. L'angolatura e la panoramica delle riprese deve essere effettuata con modalità tali da limitare l'angolo di visuale all'area effettivamente da proteggere (spazi di esclusiva pertinenza zonale) evitando, dove possibile, aree comuni o antistanti abitazioni, anche nel rispetto delle indicazioni riportate nel citato Provvedimento del Garante del 2010.

ART. 15
Informativa e cartelli

1. Gli interessati devono essere informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona video sorvegliata e/o video controllata.
2. L'Azienda, a tal fine, adotta i modelli semplificati di informativa minima (cartelli), conformi a quelli previsti dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali nel citato provvedimento del 2010 – **Allegati 1 2 e 3** – a seconda che l'impianto effettui o meno la registrazione, sia o meno collegato direttamente con le forze di polizia.
3. L'informativa deve essere collocata nelle immediate vicinanze dei luoghi ripresi, deve avere un formato ed una dimensione che ne permetta un'agevole leggibilità e un posizionamento tale da essere chiaramente visibile agli interessati.
4. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, vengono installati più cartelli informativi.
5. Il supporto con l'informativa:
   - ✓ deve essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti;
   - ✓ deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale;
   - ✓ può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate;
   - ✓ deve essere posto sia se la videosorveglianza presuppone una registrazione, sia se la videosorveglianza è solo a scopo di fruizione immediata;
   - ✓ deve contenere con il nome dell'Azienda e la finalità dell'attività di monitoraggio video.
6. Il testo della informativa completa è pubblicato sul sito web aziendale www.aslavellino.it nella sezione "privacy".
7. Gli autorizzati del trattamento dati rispondono del rispetto delle prescrizioni sopra riportate.

ART. 16
Videosorveglianza senza registrazione (Videocontrollo)

1. L'installazione dei sistemi di video controllo è vietata nei casi in cui sia possibile adottare efficaci dispositivi di controllo alternativi (come la presenza di personale addetto alla vigilanza, ecc.), in considerazione del principio di proporzionalità.
2. La loro presenza deve essere segnalata attraverso una informativa agevolmente rilevabile con le caratteristiche previste da questo Regolamento (art. 15).
3. L'angolo di visuale e la panoramica delle riprese e l'informativa rispondono alle disposizioni del presente regolamento.
4. Nel modello semplificato di informativa minima, (Allegato 1) di cui al modello dell'Autorità Garante, va utilizzata la dizione "La **rilevazione** .....".

ART. 17
Videocitofoni

Si applicano all'installazione di Videocitofoni (anche collegati via web o rete locale) tutte le regole previste per il Videocontrollo.

ART. 18
Videosorveglianza con registrazione delle immagini

1. Si applicano all'installazione dei sistemi di Videosorveglianza tutte le regole previste per il Videocontrollo.
2. Nel modello semplificato di informativa minima (Allegato 2), di cui al modello dell'Autorità Garante, va utilizzata la dizione "La **registrazione** ....." .
3. I sistemi di videosorveglianza possono eventualmente essere collegati direttamente con le Forze di Polizia, con o senza registrazione. In tal caso valgono le presenti regole ed, in particolare, il predetto collegamento deve essere noto agli interessati mediante il modello semplificato di informativa minimo di cui al modello dell'Autorità Garante del 2010 (Allegato 3).
4. In applicazione del principio di proporzionalità, la conservazione temporanea dei dati deve essere commisurata al grado di indispensabilità e per il solo tempo necessario a raggiungere la finalità perseguita.

TITOLO V - Misure di sicurezza e gestione dei supporti

ART. 19
Conservazione delle registrazioni

1. La conservazione è limitata a poche ore, per un tempo non superiore alle 24 ore successive alla rilevazione.
2. Qualora, per speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a:
   - festività o chiusura degli uffici;
   - adesione ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria;
   - esigenze tecniche o particolare rischiosità dell'attività svolta;

sia necessario prevedere un tempo più ampio di conservazione dei dati, che non può comunque superare la settimana, deve essere seguita la procedura di cui all'art.24 del presente regolamento.

L'eventuale allungamento dei tempi di conservazione dei dati oltre i sette giorni costituisce ipotesi assolutamente isolata e giustificabile solo per un caso eccezionale. In tale ipotesi il Direttore/Responsabile richiedente deve adeguatamente motivare la specifica esigenza di sicurezza, da perseguire in relazione a concrete situazioni di rischio riguardanti eventi realmente incombenti e il periodo di tempo in cui venga confermata tale eccezionale necessità. Tale richiesta andrà indirizzata al Direttore Generale che unitamente al RPD valuterà quanto rappresentato, attivando, in caso di positiva valutazione, le attività necessarie a rendere operativa tale richiesta.
3. I sistemi impiegati devono essere programmati in modo da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati. In presenza di impianti basati su tecnologia non digitale o, comunque, non dotati di capacità di elaborazione tali da consentire la realizzazione di meccanismi automatici di cancellazione dei dati registrati, detta operazione dovrà essere effettuata manualmente, nei tempi fissati.
4. I supporti non più utilizzati devono essere distrutti prima di essere cestinati.

ART. 20
Centrali di videocontrollo e/o Videosorveglianza – Accesso

1. Le Centrali di Video controllo e/o Videosorveglianza sono posizionate in luoghi comunque controllati.
2. L'accesso a tali centrali deve essere sempre regolamentato e tracciabile.
3. I dispositivi di registrazione delle immagini devono essere protetti da serratura o da accesso autenticato.
4. Responsabile di tali adempimenti sono gli autorizzati al trattamento dei dati.
5. E' possibile visionare da "remoto" sia le immagini in real time che quelle registrate, con le cautele previste dalla nota INL del 2017 nei casi in cui trattasi di installazione di impianti di allarme o antifurto dotati anche di videocamere o fotocamere che si attivano, automaticamente, in caso di intrusione da parte di terzi all'interno dei luoghi di lavoro. In particolare, l'accesso da postazione remota alle immagini in real time potrà essere autorizzato se debitamente motivato.
6. L'accesso alle immagini registrate, sia da remoto che "in loco" deve essere necessariamente tracciato anche tramite apposite funzionalità che consentano la conservazione dei "log di accesso" per un congruo periodo, non inferiore a sei mesi.

TITOLO VI - Disciplina su settori specifici

ART. 21
Luoghi di lavoro

1. La videosorveglianza è disciplinata dall'art. 4 della Legge n. 300/1970, successivamente modificato dal D.Lgs. n. 151/2015 e dal D. Lgs. n. 185/2016 come segue:

Art. 4 - Impianti audiovisivi. *([1])*

1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la ***sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale*** *e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione delle sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi. ([2])*
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.

3. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
(1) Articolo così sostituito dall'art. 23, comma 1, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 43, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2015.

(2) Comma così modificato dall'art. 5, comma 2, D.Lgs. 24 settembre 2016, n. 185, a decorrere dall'8 ottobre 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 185/2016.

2. Ai sensi dello stesso, **l'ASL precisa che non effettuerà trattamenti di dati attraverso sistemi di videosorveglianza al fine di verificare l'osservanza dei doveri di diligenza stabiliti per il rispetto degli orari di lavoro e la correttezza nell'esecuzione della prestazione lavorativa e non utilizzerà le immagini derivanti dagli impianti di videosorveglianza per controllo a distanza dei lavoratori. Tali immagini, ad esempio, non potranno essere utilizzate per un eventuale procedimento disciplinare.**
3. L'attività di videocontrollo e/o videosorveglianza è ammessa solo ed esclusivamente per il perseguimento:
   - delle proprie funzioni istituzionali riguardanti il perseguimento di finalità di diagnosi, assistenza e terapia sanitaria;
   - del miglioramento della sicurezza delle persone all'interno degli ambienti di lavoro;
   - della tutela del patrimonio aziendale pubblico (luoghi, beni e persone)..

4. L'installazione degli impianti dovrà essere concordata con le rappresentanze sindacali aziendali. In difetto di Accordo, su istanza del Datore di Lavoro, provvede l'Ispettorato del Lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti (artt. 113 e 114 del Codice Privacy; art.38 n. 300/1970; art. 2 d.lgs n. 165/01). L'Accordo dovrà essere rinnovato ogniqualvolta ci sia un mutamento rispetto al precedente accordo siglato.
5. La ripresa diretta del lavoratore deve essere evitata per quanto possibile.
6. E' inammissibile l'installazione di sistemi di videosorveglianza in luoghi riservati esclusivamente ai lavoratori o non destinati all'attività lavorativa (es. spogliatoi, bagni etc.).
7. Eventuali riprese televisive sui luoghi di lavoro per documentare attività o prestazioni solo per scopi divulgativi, scientifici o di comunicazione istituzionale, che vedano coinvolto il personale dipendente, possono essere assimilati ai trattamenti temporanei finalizzati alla pubblicazione occasionale di articoli, saggi ed altre manifestazioni di pensiero anche nell'espressione accademica, artistica e letteraria. In tal caso si applicano le disposizioni sull'attività giornalistica contenute nel Codice (art. 136) fermi restando i limiti al diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza, nonché l'osservanza del codice deontologico per l'attività giornalistica ed il diritto del lavoratore a tutelare la propria immagine esercitando i diritti di cui al Capo III del Regolamento UE.

ART. 22
Ospedali e Luoghi di Cura

1. Il controllo di ambienti sanitari ed il monitoraggio di pazienti ricoverati in particolari reparti o ambienti (ad esempio UOC di rianimazione, UTIC, reparti di isolamento, etc), stante la natura sensibile di molti dati che possono essere in tal modo raccolti, devono essere limitati ai casi di comprovata indispensabilità, derivante da specifiche esigenze di cura e tutela della salute degli interessati.
2. Considerata la natura sensibile dei dati, l'installazione e l'utilizzo degli impianti di ripresa nell'ambito di luoghi di cura dovrà garantire che il trattamento si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato.
3. Il Titolare ed i Responsabili del trattamento devono garantire che possano accedere alle immagini rilevate per le predette finalità solo i soggetti specificamente autorizzati (personale medico, infermieristico, tecnico etc).
4. Particolare attenzione deve essere riservata alle modalità di accesso alle riprese video da parte di terzi legittimati (familiari, parenti, conviventi, conoscenti) di ricoverati in reparti dove non sia

consentito agli stessi di recarsi personalmente (es. rianimazione, UTIC etc), ai quali può essere consentita, con gli adeguati accorgimenti tecnici, la visione dell'immagine solo del proprio congiunto o conoscente, previo specifico protocollo operativo, che sarà redatto dal Direttore/Responsabile della UO interessata e comunicato agli autorizzati al trattamento dei dati.
5. Al fine di garantire la necessaria riservatezza del paziente, i monitor riservati al controllo o destinati ai familiari devono essere posizionati in ambienti separati e normalmente non accessibili al pubblico.
6. Le riprese effettuate nell'ambito della psicoterapia sono soggette alla richiesta di consenso da parte del paziente (o tutore o esercente la patria potestà). Nel modulo di consenso deve essere specificamente riportata l'autorizzazione al trattamento dei dati tramite ripresa audiovisiva delle sedute.
7. Le riprese effettuate ai fini della formazione possono essere effettuate solamente previa autorizzazione del Titolare nonché informativa, consenso e liberatoria da parte degli interessati.
8. Le immagini idonee a rivelare lo stato di salute non devono essere comunque diffuse. In tale quadro va assolutamente evitato il rischio di diffusione delle immagini di persone malate su monitor collocati in locali liberamente accessibili al pubblico.

TITOLO VII - Diritti degli Interessati

ART. 23
Diritti degli interessati

All'interessato è assicurato l'esercizio dei propri diritti, ai sensi della vigente normativa in materia di privacy e precisamente:

- diritto di accesso ai propri dati personali (art.15)
- diritto di cancellazione – cd. diritto all'oblio – (art. 17);
- diritto alla limitazione del trattamento (art. 18);
- diritto alla portabilità dei propri dati personali (art. 20);
- diritto di opposizione al trattamento dei dati personali (art.21)
- diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo (art.13 c.2 lett. d).

Gli stessi potranno essere esercitati (come da delibera ASL n. 822 del 23.05.2018), utilizzando l'apposita modulistica predisposta dall'Azienda e rinvenibile sul sito aziendale, secondo le seguenti modalità:
a) l'interessato, previa verifica dell'identità ed entro le ventiquattro ore successive alla rilevazione, può richiedere per iscritto l'accesso alle registrazioni che lo riguardano.
L'eventuale accesso a registrazioni riferite direttamente o indirettamente a terzi sarà oggetto di apposita valutazione degli interessi da parte del Direttore/Responsabile della struttura interessata, autorizzato al trattamento dei dati.
b) i dati sono estratti a cura degli autorizzati e possono essere comunicati direttamente al richiedente mediante la visione delle registrazioni e, se vi è richiesta, si provvede alla duplicazione di tali registrazioni su adeguato supporto fornito dal richiedente;
c) la visione e l'estrazione delle rilevazioni è gratuita per l'interessato; qualora, tuttavia a seguito di questa operazione non risulti l'esistenza di dati che riguardano l'interessato potrà essergli addebitato un contributo spese, pari all'importo forfettario di € 50,00.
Per rispettare le scadenze entro la quale devono essere soddisfatte eventuali richieste, è ragionevole aspettarsi che il richiedente fornisca informazioni accurate per individuare i dati, indicando, ad esempio, un intervallo temporale preciso e il luogo in cui sono state acquisite le riprese.

TITOLO VIII – Istallazione nuovi sistemi

ART. 24
Modalità di richiesta di nuovi sistemi di videosorveglianza/videoripresa.

1. L'attivazione di nuovi sistemi di videosorveglianza/videoripresa prevede il preliminare invio della richiesta al Direttore Generale (Modello 4) da parte del responsabile della struttura richiedente, riportante indicazioni circostanziate su:
a) motivazioni circa la necessità del sistema;
b) area da sorvegliare, orari di attivazione, eventuale presenza di personale dipendente e/o soggetti estranei nelle aree di ripresa;
c) evidenza sull'insufficienza di altri sistemi di controllo (ad es.:controllo accessi, sistemi di allarme, ecc.)
d) eventuale necessità di registrazione, finalità cui si ricollega la registrazione medesima, tempo di conservazione delle immagini e motivazioni per un eventuale tempo di conservazione superiore alle 24 ore;
e) eventuali caratteristiche tecniche delle apparecchiature;
f) l'esistenza eventuale di fondi "dedicati" da utilizzare per dette installazioni.
2. La richiesta, contenente tutti gli elementi indicati dalla lett. a) alla lett. f), sarà inoltrata dal Direttore Generale **al Responsabile Protezione dei Dati (RPD)** che dovrà esprimere il parere unitario;
3. il **Responsabile Protezione dei Dati (RPD),** richiede pareri tecnici al Direttore dell'UOC SIA e al Direttore UOC Tecnico Patrimoniale.
4. **l'UOC SIA** dovrà valutare, entro 15 giorni, la compatibilità dell'impiantistica richiesta con i sistemi e le reti esistenti nonché la loro conformità tecnica alla normativa in materia di privacy e alle politiche in materia di sicurezza adottate dall'Azienda in materia, redigendo specifica relazione;
5. **l'UOC Tecnico Patrimoniale** dovrà valutare, entro 15 giorni, la possibilità tecnica dell'installazione, la loro specifica posizione di installazione redigendo apposito progetto preliminare che riporti in planimetria le posizioni di installazione, con i relativi coni di ripresa e le specifiche tecniche delle componenti.
6. il **Responsabile Protezione dei Dati (RPD),** non appena le due U.O. avranno espresso, ciascuna per quanto di propria competenza, il parere, per iscritto, con l'ausilio del gruppo di lavoro aziendale in materia di privacy, se ritenuto necessario, esprimerà un parere unitario con eventuali proprie osservazioni predisponendo, altresì, la necessaria DPIA per valutare l'impatto del trattamento sulla protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento UE 2016/679. Tale parere unitario, comprensivo dei documenti prodotti dalle UU.OO. SIA e Tecnico Patrimoniale e della DPIA effettuata, sarà inviato al Direttore Generale.
7. **Il Direttore Generale** valuta la documentazione:
   - 7.1 <u>in caso di parere favorevole del RPD</u> alla richiesta e suo parere **concorde** assume la DPIA e attiva, quindi, il successivo percorso di confronto con le OO.SS. e R.S.U, secondo le vigenti disposizioni di legge e di regolamento o, i caso di diniego, attiva la procedura con la sede territoriale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.
   - 7.2 <u>in caso di parere favorevole del RPD</u> alla richiesta e suo parere **discorde** esprime un parere negativo motivato. La procedura si interrompe con l'invio di tale parere a tutti gli attori coinvolti.
   - 7.3 <u>in caso di parere sfavorevole del RPD</u> alla richiesta e suo parere **concorde** esprime un parere negativo. La procedura si interrompe con l'invio di tale parere a tutti gli attori coinvolti.
   - 7.4 <u>in caso di parere sfavorevole del RPD</u> alla richiesta e suo parere **discorde** esprime un parere positivo motivato, proseguendo come al punto 7.1.

8. Il Direttore Generale nei casi in cui prosegue nella procedura, siglato l'Accordo con le OO.SS./RSU aziendali o ottenuta l'autorizzazione dell'Ispettorato Provinciale del Lavoro invia il documento al RPD e all'UO Rapporti con Organi e Organismi aziendali per gli adempimenti di competenza e per essere conservato agli atti.
9. Solo a completamento di tutto il procedimento sopra indicato il Direttore Generale invierà tutta la documentazione alla UO deputata all'acquisto, dandone contestuale comunicazione alle UU.OO. SIA, Tecnico Patrimoniale. Detta UO porrà in essere tutte le attività per acquisire il sistema di videosorveglianza.
10. Le UU.OO. SIA e Tecnico Patrimoniale daranno corso alle attività di rispettiva competenza, sia prodromiche all'acquisto che successive, compresa la progettazione esecutiva, la direzione lavori e il collaudo del sistema di videosorveglianza.
11. Dopo il collaudo positivo, la gestione successiva sarà di competenza della UOC SIA o di eventuale Responsabile (esterno) ad hoc nominato.
12. Prima dell'attivazione del sistema l'UO deputata all'acquisto trasmette al RPD e all'UO Rapporti con Organi e Organismi aziendali documento di collaudo del sistema installato.

ART. 25
Partecipazione sindacale

1. Si dà atto che il presente regolamento verrà presentato alle organizzazioni sindacali rappresentative.
2. Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti.

ART. 26
Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 e dal Codice in materia di protezione dei dati personali D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 come da ultimo modificato dal D. Lgs 101/2018.
2. Si dà atto che il presente regolamento verrà adeguato ogni qualvolta intervengano mutamenti significativi nell'organizzazione dell'Azienda o nell'impianto normativo.
3. Il presente regolamento verrà pubblicato pubblicata all'interno del portale web aziendale www.aslavellino.it.

Allegato 1 - Modello semplificato Informativa Videosorveglianza senza registrazione (Videocontrollo)

Allegato 2 - Modello semplificato Informativa Videosorveglianza con registrazione

Allegato 3 - Modello semplificato Informativa Videosorveglianza con registrazione e collegamento alle Forze dell'Ordine

Allegato 4 - Informativa generale

Azienda Sanitaria Locale AVELLINO

Informativa per il trattamento dei dati personali per le attività di videosorveglianza

(Regolamento UE 2016/679 artt. 13 e 14)

La ASL,a norma degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito Regolamento), Le fornisce una serie di informazioni in ordine al trattamento dei suoi dati personali (immagini) di cui all'attività di videosorveglianza/videocontrollo, che può prevedere o meno la registrazione delle immagini.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI è l'Azienda Sanitaria Locale Avellino, con sede legale in Avellino – Via degli Imbimbo n.10/12 (di seguito ASL AV), nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore il Direttore Generale.
Lo stesso potrà essere contattato tramite:
posta ordinaria: all'indirizzo della sede legale dell'ASL;
e-mail: direzionegenerale@aslavellino.it;
telefono: 0825.292202;
fax: 0825.292092.

Il **RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD)**, nominato ai sensi dell'art. 37 del Regolamento con provvedimento reperibile sul sito web del Titolare nell'apposita sezione Privacy, potrà essere contattato, per qualsiasi problematica riguardante la Sua privacy, ai seguenti recapiti:
posta ordinaria: Responsabile Protezione Dati ASL Avellino – Via degli Imbimbo 10/12 – 83100 AVELLINO c/o Direzione Generale;
e-mail: responsabileprotezionedati@aslavellino.it;
telefono/fax : 0825.292170;

LE FINALITA' per le quali saranno trattati i dati (immagini) rilevate con la videosorveglianza:

- delle proprie funzioni istituzionali riguardanti il perseguimento di finalità di diagnosi, assistenza e terapia sanitaria;
- del miglioramento della sicurezza delle persone all'interno degli ambienti di lavoro;
- della tutela del patrimonio aziendale pubblico (luoghi, beni).

Si precisa che, qualora le telecamere siano posizionate per le finalità sopra indicate in ambienti di lavoro, le eventuali immagini che riprendano i lavoratori durante la loro prestazione di attività non potranno essere utilizzate per la finalità del controllo dei lavoratori

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO:
la base giuridica del trattamento dei suoi dati è costituita dal perseguimento dell'interesse legittimo del Titolare di tutela del patrimonio aziendale e sicurezza nei luoghi di lavoro e, quando installata nei luoghi di cura, dalla salvaguardia della salute dell'interessato.

DESTINATARI E CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI:
Si informa che i Suoi dati potranno essere destinati ad altri soggetti e/o categorie di soggetti diversi quali: Autorità Giudiziaria in caso di richiesta, alla Ditta che effettua la manutenzione e/o gestione degli impianti.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI:
Le immagini saranno conservate per 24 ore successive alla rilevazione
Qualora, per speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a:

- festività o chiusura degli uffici;
- adesione ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria;
- esigenze tecniche o particolare rischiosità dell'attività svolta

sia necessario prevedere un tempo più ampio di conservazione dei dati, la conservazione non potrà comunque superare la settimana.

I DIRITTI
La informiamo dell'esistenza di alcuni diritti sui suoi dati personali e sul relativo trattamento che potranno essere esercitati:

- diritto di accesso ai propri dati personali (art.15)
- diritto di cancellazione – cd. diritto all'oblio – (art. 17);
- diritto alla limitazione del trattamento (art. 18);
- diritto alla portabilità dei propri dati personali (art. 20);
- diritto di opposizione al trattamento dei dati personali (art.21)
- diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo (art.13 c.2 lett. d)

Per l'esercizio di tali diritti potrà utilizzare l'apposita modulistica predisposta dall'Azienda e rinvenibile sul sito web aziendale nell'apposita sezione privacy

Allegato 5 – Modello richiesta installazione nuovo impianto

Al Direttore Generale ASL Avellino
Via degli Imbimbo 10/12
83100 AVELLINO

Oggetto: Richiesta acquisto e installazione nuovo impianto di videosorveglianza

Il sottoscritto Direttore Responsabile UO _____, atteso che presso _____ appare opportuno e necessario installare un nuovo impianto di videosorveglianza

inserire motivazioni circa la necessità dell'installazione del nuovo impianto

inserire le seguenti notizie: 1. area da sorvegliare, 2. orari di attivazione, 3. eventuale presenza di personale dipendente e/o soggetti estranei nelle aree di ripresa

Evidenziare l'insufficienza di altri sistemi di controllo

specificare se è necessaria la motivazione della REGISTRAZIONE

specificare la finalità cui si ricollega la registrazione medesima *(spuntare la finalità di interesse):* o funzioni istituzionali riguardanti il perseguimento di finalità di diagnosi, assistenza e terapia sanitaria; o miglioramento della sicurezza delle persone all'interno degli ambienti di lavoro; o tutela del patrimonio aziendale pubblico (luoghi, beni).

indicare tempo di conservazione delle immagini e motivazioni per un eventuale tempo di conservazione superiore alle 24 ore;

specificare eventuali caratteristiche tecniche delle apparecchiature

precisare se esistono eventuale di fondi "dedicati" da utilizzare per dette installazioni

Si allega: (*eventuale*)

Il Direttore/Responsabile UO
Firma

PROTOCOLLO del DIRETTORE GENERALE

Si trasmette al Responsabile Protezione Dati, per il seguito di competenza

Data, _____

Il Direttore Generale
Firma

☐ Esecutiva in data _____

INVIO AL COLLEGIO SINDACALE

Prot. n. 2051 *del* 12 DIC. 2018

Il Responsabile Ufficio
Delibere e Determine